

**Allegato alla deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 8 del 12.6.2012**

**Regolamento disciplinante la contribuzione da parte degli utenti al costo dei servizi socio-sanitari a favore di soggetti diversamente abili -**

**INDICE:**

PREMESSA.....	2
ART.1 - OGGETTO .....	3
ART. 2 - FINALITA' ED OBIETTIVI .....	3
ART. 3 – DESTINATARI .....	4
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI .....	5
ART. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI .....	5
ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI.....	6
ART. 7 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI....	6
7.1 CENTRI SOCIORABILITATIVI DIURNI DISTRETTUALI ED EXTRADISTRETTUALI ACCREDITATI.....	7
7.2 CENTRI SOCIORABILITATIVI RESIDENZIALI DISTRETTUALI ED EXTRADISTRETTUALI ACCREDITATI .....	9
7.3 SERVIZI A MINORE INTENSITA' ASSISTENZIALE DI TIPO RESIDENZIALE (APPARTAMENTI PROTETTI) .....	11
7.4 SERVIZI A MINORE INTENSITA' ASSISTENZIALE DI TIPO RESIDENZIALE (APPARTAMENTI PROTETTI PER UTENTI PSICHIATRICI) .....	11
7.5 CENTRI RESIDENZIALI PER UTENTI PSICHIATRICI .....	13
7.6 SERVIZI ACCESSORI .....	14
ART. 8 - FORMA DI PAGAMENTO.....	14
ART. 9 AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE .....	15
ART. 10 – APPLICAZIONE E RISPETTO DEL REGOLAMENTO.....	15
ART. 11 MODALITA' E CRITERI DI CONTROLLO (DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA) .....	15
ART. 12 – TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	15
ART.13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	16
ART. 14 - NORME FINALI.....	16

## **PREMESSA**

Il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni della legislazione nazionale, regionale e di programmazione zonale, in particolare:

- Legge nazionale n. 328/00 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- L.R. n. 2 del 2003 e s.m.i “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”
- Decreto Legislativo n. 130/00 – “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri uniformati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi”
- la deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”
- deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 2109 che ha approvato la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003;
- Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2010 n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l'accREDITamento transitorio”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2010 n. 1336 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accREDITamento transitorio”.

I Comuni del Distretto nr. 7 di Castelfranco Emilia e l'Unione Comuni del Sorbara hanno concordato le finalità e i contenuti generali del presente Regolamento, assumendo l'indirizzo politico di uniformare progressivamente, in tutto il territorio distrettuale, le rette, i criteri di valutazione dell'indicatore della situazione economica degli utenti afferenti a Centri socio-sanitari Diurni e residenziali per disabili

adulti distrettuali ed extradistrettuali ponendosi altresì l'obiettivo di innovare la funzione dei servizi stessi al fine di aggiornarli al mutato contesto demografico e sociale.

### **ART.1 - OGGETTO**

Oggetto del presente regolamento è la disciplina dei criteri di partecipazione alle spese da parte degli utenti ospiti dei Centri socio-riabilitativi diurni e residenziali per disabili adulti, distrettuali ed extra distrettuali. Tali strutture/servizi fanno parte della rete socio-sanitaria integrata rivolta alle persone disabili adulte presente nel Distretto di Castelfranco Emilia, perseguono la politica di promuovere la qualità di vita degli ospiti/fruitori, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo il benessere fisico e materiale ma anche lo sviluppo personale, l'autodeterminazione, l'inclusione sociale, le relazioni interpersonali e il benessere soggettivo della persona con disabilità.

### **ART. 2 - FINALITA' ED OBIETTIVI**

Centri Socio-riabilitativi Diurni. Sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno destinate alle persone in età giovane o adulta con gravi disabilità che al termine dell'istruzione scolastica non possono essere inserite in situazioni di lavoro, anche protetto. Offrono un sostegno e un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di assistenza, educazione e riabilitazione. Al loro interno vengono svolti interventi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità residue e all'integrazione sociale dell'ospite. In particolare l'attività dei centri socio riabilitativi diurni consiste in:

- ✓ offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata attraverso interventi mirati e personalizzati, atti all'acquisizione e/o mantenimento di capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali, sviluppare capacità e potenzialità partendo dalle competenze e abilità che gli utenti possiedono;
- ✓ predisporre e attuare un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) per ciascun utente che parta dalla capacità e potenzialità individuali degli ospiti e che permetta loro lo sviluppo e/o il mantenimento della maggior autonomia possibile e del miglior benessere psicofisico;
- ✓ sostenere e supportare le famiglie condividendo con esse il Progetto Educativo, mantenendo rapporti costanti attraverso incontri programmati e favorendo il più possibile la permanenza del disabile all'interno del nucleo familiare;

- ✓ favorire l'integrazione sociale del disabile attraverso azioni mirate all'inserimento e/o mantenimento di rapporti con il contesto sociale di appartenenza;
- ✓ migliorare la qualità di vita del soggetto;
- ✓ prevenire l'isolamento e l'emarginazione sociale della persona disabile.

Centri socio-riabilitativi residenziali. Sono strutture socio sanitarie rivolte a persone con disabilità che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, offrono un sostegno e un aiuto fornendo al disabile ospitalità, assistenza, educazione e riabilitazione. In particolare l'attività dei centri socio riabilitativi residenziali consiste in :

- ✓ offrire ospitalità residenziale a persone disabili adulte che siano temporaneamente o definitivamente prive di supporto familiare;
- ✓ garantire assistenza alle principali funzioni di base degli ospiti;
- ✓ fornire alla persona disabile sostegni materiali, relazionali e affettivi necessari ai propri bisogni garantendo l'assistenza negli atti di vita quotidiana;
- ✓ garantire le funzioni di accoglienza, tutela, sicurezza e di elaborazione delle esperienze sociali, affettive, educative, etc.;
- ✓ promuovere le abilità residue degli ospiti favorendo le potenzialità esistenti sul piano delle competenze comunicative, affettivo-relazionali e sociali;
- ✓ favorire i processi di integrazione sociale degli ospiti;
- ✓ mantenere e alimentare, attraverso specifici supporti professionali, i positivi legami affettivi degli ospiti con i propri familiari o con le persone significative ancora presenti.

### **ART. 3 – DESTINATARI**

Sono beneficiari dei servizi oggetto del presente regolamento gli utenti disabili adulti residenti nel Comune di Castelfranco Emilia.

I Centri socio-riabilitativi Diurni sono rivolti a persone che, a causa di disabilità fisiche, intellettive, relazionali o plurime presentano una situazione di non autosufficienza fisica e/o assenza di autonomia relazionale particolarmente marcata, in particolare, rispetto alle abilità di base della vita quotidiana e/o in aspetti quali la comunicazione, le relazioni, la cura di sé, l'orientamento.

I Centri socio-riabilitativi Residenziali sono rivolti a persone che hanno le stesse caratteristiche e situazione di non autosufficienza di cui sopra e che sono prive, in via permanente o provvisoria, di un adeguato supporto familiare.

#### **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI**

Premesso che i Comuni del Distretto hanno accreditato transitoriamente i servizi relativi a:

- Centri socio-riabilitativi Diurni, distrettuali ed extradistrettuali;
- Centri socio-riabilitativi Residenziali extradistrettuali;

il Rapporto tra Comuni e soggetti gestori è regolato da appositi contratti di servizio che disciplinano:

a – gli standard qualitativi del servizio da erogare che prevedono l'utilizzo dei protocolli assistenziali, la redazione della Carta dei Servizi e la stesura di appositi "protocolli operativi", riguardanti le procedure tecnico amministrative ed organizzative conseguenti, secondo una logica di minimo disagio per gli assistiti e di ottimale sfruttamento delle risorse;

b- gli standard quantitativi minimi relativi al personale da impiegare nel servizio con particolare attenzione alla percentuale di presenza di operatori con qualifica OSS e al percorso formativo degli educatori;

c - debito informativo del soggetto gestore nei confronti della Committenza. Le attività inserite nel contratto di servizio sono, infatti, oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità e della appropriatezza;

d – applicazione politiche tariffarie stabilite dalla normativa regionale. Attraverso controlli periodici i Committenti verificano con il soggetto produttore del servizio la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento.

#### **ART. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

Centri socio-riabilitativi Diurni: ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di Accreditamento (DGR 514/09), sono aperti almeno 7 ore al giorno per cinque giorni alla settimana. Durante l'apertura del servizio vengono garantite attività educative e socio-riabilitative.

Tali attività sono strumenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi prefissati, individuati per ciascun utente all'interno del Piano di Assistenza Individualizzato o del Piano Educativo Individualizzato formulato all'interno del Centro a garanzia della continuità assistenziale. Le attività possono essere di diversa tipologia:

- Educative, indirizzate all'autonomia personale;
- Riabilitative, mirate all'acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali;
- Ludiche;

- Motorie;
- Di socializzazione;
- Con significato occupazionale.

La programmazione delle attività deve essere formalizzata in forma scritta e condivisa, in équipe, con gli utenti, con i famigliari e con i servizi territoriali.

Centri socio-riabilitativi residenziali: ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento per l'Accreditamento, DGR 514/09, l'organizzazione della struttura deve tenere in considerazione i desideri, le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite, nonché distribuire le diverse attività nel corso della giornata, della settimana e dell'anno in modo coerente e coordinato.

Devono essere svolti programmi educativi e riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento delle abilità in relazione alle specifiche disabilità come definito nel Piano di Assistenza Individualizzato o nel Piano Educativo Individualizzato.

La programmazione delle attività, che vengono svolte all'interno e all'esterno dei Centri, viene formalizzata in forma scritta e condivisa, in équipe, con i famigliari e con i servizi territoriali.

#### **ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

Le ammissioni degli utenti ai servizi di cui sopra avvengono a seguito di presentazione di domanda da parte della famiglia del disabile, indirizzata al Servizio Sociale e redatta su apposita modulistica.

L'accesso ai servizi oggetto del presente regolamento avviene nel momento in cui l'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) ha approvato la domanda di ammissione e si avvale di un periodo di osservazione da attivarsi secondo le modalità più opportune (stage osservativi in varie attività, colloqui con il nucleo familiare, incontri con specialisti e referenti di altre strutture e servizi, visite domiciliari e quanto altro ritenuto opportuno).

#### **ART. 7 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI**

Il Comitato di Distretto individua annualmente le tariffe dei servizi al fine di garantire uniformità a livello distrettuale, tenuto conto anche della normativa regionale in materia di accreditamento, qualora applicabile, e di sistema omogeneo a livello regionale delle tariffe per i servizi socio-sanitari. Tali tariffe vengono sottoposte all'approvazione del competente organo esecutivo preposto. Il medesimo Organo è, altresì, competente, preso atto dei criteri previsti dal presente regolamento, per la definizione

di quote di contribuzione minima e massima, soglia di esonero dalla contribuzione e soglia al di sopra della quale è prevista la corresponsione della tariffa massima.

Le predette soglie minime e massime verranno rivalutate annualmente con apposito atto deliberativo del competente organo esecutivo preposto in base all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito all'anno precedente..

## **7.1 CENTRI SOCIORABILITATIVI DIURNI DISTRETTUALI ED EXTRADISTRETTUALI ACCREDITATI**

1. Gli utenti afferenti ai centri socio riabilitativi diurni distrettuali ed extradistrettuali accreditati devono corrispondere al Soggetto gestore una retta mensile a totale o parziale copertura dei costi determinata avendo a riferimento il D.LSG 130/00 così come modificato ed integrato del DPCM n. 242/04.04.01, l'art. 49 della legge regionale 2/03 e s.m.i. e l'art. 49 della legge regionale 24/2009.

2. L'importo mensile a carico dell'utente, calcolato sulla base dei giorni di effettiva frequenza, non può mai superare quello dell'indennità di accompagnamento così come definito annualmente dagli enti preposti.

3. La partecipazione contributiva da parte degli utenti viene determinata, secondo i seguenti criteri e misure:

a) applicazione, in via generale, dell'ISEE del solo assistito disabile. Ai fini della determinazione della quota contributiva si considera la situazione economica e patrimoniale del solo utente beneficiario del servizio, estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, così come previsto dall'art. 3 c. 2 del D.Lgs 109 /98 e s.m.i.

b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF. Ai fini del presente regolamento vengono considerati i seguenti redditi esenti:

- tutte le provvidenze economiche conseguenti il riconoscimento dell'invalidità civile (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità speciali per ciechi totali e parziali,
- le pensioni, gli assegni erogati da Inps (assegno sociale, pensione sociale, etc.) o da altro istituto previdenziale (comprese eventuali pensioni estere) non assoggettati ad IRPEF.

mentre rimangono escluse le indennità di natura risarcitoria quali pensioni o rendite INAIL, indennizzi agli emotrasfusi ai sensi della L.210/92, indennizzi per le vaccinazioni ai sensi della L.229/05, altre rendite assicurative, ecc..

c) individuazione del 50% quale limite percentuale della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF di cui al precedente punto b) comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;

d) l'eventuale quota percentuale dei redditi esenti a fini IRPEF viene sommata al valore dell'ISEE del solo assistito e sulla base del valore complessivo ottenuto o "**indicatore**" viene determinata la quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio. **L'indicatore** risulta, pertanto, dalla somma di:

- valore Isee calcolato secondo la normativa vigente;

- quota percentuale della somma:

  - dei redditi esenti derivanti da riconoscimento dell'invalidità civile (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità speciali ciechi, ecc...);

  - delle pensioni, gli assegni erogati da Inps (assegno sociale, pensione sociale, etc.) o da altro istituto previdenziale (comprese eventuali pensioni estere) non assoggettati ad IRPEF.

e) ampliamento della valutazione economica al nucleo familiare convivente nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito.

In tali casi l'estensione della valutazione dell'ISEE all'intero nucleo familiare, ai fini della compartecipazione al costo dei servizi, è prevista esclusivamente in caso di ISEE del nucleo familiare inferiore a **10.000,00 euro**. In caso di situazioni famigliari multiproblematiche si procederà ad un'attenta valutazione dell'impatto complessivo della contribuzione sull'equilibrio del nucleo familiare e/o dei suoi singoli componenti a cura del servizio sociale competente

f) Per centri socio riabilitativi diurni distrettuali ed extradistrettuali accreditati.

Definito l'indicatore come sopra descritto viene applicata una soglia dell'indicatore al di sotto della quale non è prevista alcuna contribuzione ed una soglia massima al di sopra della quale è prevista la corresponsione costante della contribuzione massima giornaliera.

Qualora **l'indicatore** del solo assistito sia superiore alla soglia minima e inferiore alla soglia massima il costo giornaliero verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$A+(B \times C)$$

dove A = 0

B = indicatore del solo assistito meno soglia minima

C = (tariffa giornaliera massima - tariffa giornaliera minima):(valore soglia massima - valore soglia minima)

g) La contribuzione è di norma giornaliera. In caso di frequenza part-time:

1) è ridotta del 40% solo in caso di frequenza inferiore alla metà dell'orario di apertura giornaliero del centro (in relazione alla fruizione o meno del pasto), sulla base della frequenza prevista dalla programmazione di accesso al servizio concordata con il disabile e/o i suoi familiari, con esclusione dei giorni di malattia, secondo quanto previsto dalla normativa sul sistema di remunerazione dei servizi accreditati;

2) è intera in tutti gli altri casi e da riferirsi ai giorni di frequenza previsti dalla programmazione di accesso al servizio concordata con il disabile e/o i suoi familiari, con esclusione dei giorni di malattia, secondo quanto previsto dalla normativa sul sistema di remunerazione dei servizi accreditati.

4. L'**indicatore** di cui al punto 3) non è un criterio determinante per l'ammissione al servizio, ma determinante per stabilire l'esenzione o la partecipazione al costo del servizio stesso.

## **7.2 CENTRI SOCIORABILITATIVI RESIDENZIALI DISTRETTUALI ED EXTRADISTRETTUALI ACCREDITATI**

1. Gli utenti afferenti ai centri socio riabilitativi residenziali distrettuali ed extradistrettuali accreditati, compresi gli interventi di inserimento residenziale temporaneo e i progetti di sollievo ex D.G.R. 1206/2007, devono corrispondere al Soggetto gestore una retta giornaliera a totale o parziale copertura dei costi.

2. La partecipazione contributiva da parte degli utenti viene determinata, secondo i seguenti criteri e misure:

a) applicazione, in via generale, dell'ISEE del solo assistito disabile. Ai fini della determinazione della quota contributiva si considera la situazione economica e patrimoniale del solo utente beneficiario del servizio, estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, così come previsto dall'art. 3 c. 2 del D.Lgs 109 /98 e smi.

b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF. Ai fini del presente regolamento vengono considerati i seguenti redditi esenti:

- tutte le provvidenze economiche conseguenti il riconoscimento dell'invalidità civile (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità speciali per ciechi totali e parziali,
- le pensioni, gli assegni erogati da Inps (assegno sociale, pensione sociale, etc.) o da altro istituto previdenziale (comprese eventuali pensioni estere) non assoggettati ad IRPEF.

mentre rimangono escluse le indennità di natura risarcitoria quali pensioni o rendite INAIL, indennizzi agli emotrasfusi ai sensi della L.210/92, indennizzi per le vaccinazioni ai sensi della L.229/05, altre rendite assicurative, ecc..

c) individuazione del 100% quale percentuale della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF di cui al precedente punto b) comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;

d) l'eventuale quota percentuale dei redditi esenti a fini IRPEF viene sommata al valore dell'ISEE del solo assistito e sulla base del valore complessivo ottenuto o **"indicatore"** viene determinata la quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio. **L'indicatore** risulta, pertanto, dalla somma di:

- valore Isee calcolato secondo la normativa vigente;

- quota percentuale della somma:

- dei redditi esenti derivanti da riconoscimento dell'invalidità civile (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità speciali ciechi, ecc...),;

- delle pensioni, gli assegni erogati da Inps (assegno sociale, pensione sociale, etc.) o da altro istituto previdenziale (comprese eventuali pensioni estere) non assoggettati ad IRPEF.

e) Ampliamento della valutazione economica al nucleo familiare convivente nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito.

In tali casi l'estensione della valutazione dell'ISEE all'intero nucleo familiare, ai fini della compartecipazione al costo dei servizi, è prevista esclusivamente in caso di ISEE del nucleo familiare inferiore a **10.000,00 euro**. In caso di situazioni famigliari multiproblematiche si procederà ad un'attenta valutazione dell'impatto complessivo della contribuzione sull'equilibrio del nucleo familiare e/o dei suoi singoli componenti a cura del servizio sociale competente.

3. L'utente, salvo il caso in cui abbia un indicatore al di sotto della soglia per la quale non è prevista alcuna contribuzione, concorre alla copertura della quota della tariffa giornaliera, posta a carico del Comune di residenza, con tutti i suoi redditi inclusi quelli non imponibili ai fini IRPEF, detraendo una quota corrispondente al 25% di un trattamento minimo di pensione INPS da lasciare all'ospite per le spese personali (C.d.S. n. 1607/16.03.2011).

4. Per centri socio riabilitativi residenziali distrettuali ed extradistrettuali accreditati.

Definito l'indicatore come sopra descritto viene applicata una soglia dell'indicatore al di sotto della quale non è prevista alcuna contribuzione.

Qualora l'**indicatore** del solo assistito sia superiore alla soglia minima l'utente concorre alla copertura della quota della tariffa giornaliera, posta a carico del Comune di residenza, con tutti i suoi redditi come previsto al punto 3;

5. Nel caso in cui, salvo i casi di esenzione, la quota giornaliera posta a carico del Comune di residenza non venga completamente coperta con i redditi dell'utente, così come indicato al punto 2, l'utente sarà chiamato a concorrere alle spese anche con il suo patrimonio mobiliare e immobiliare e a tal fine si specifica che:

- saranno considerati esclusivamente patrimoni mobiliari superiori ad Euro 7.000,00.
- nel caso in cui il disabile viva solo e sia unico possessore di beni immobili dovrà proporre al Comune di residenza la sottoscrizione di ipoteca volontaria sul bene immobile stesso a garanzia del pagamento della retta. Per l'ipoteca a garanzia del credito, costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari si applica l'art. 2808 e successivi del Codice Civile.

### **7.3 SERVIZI A MINORE INTENSITA' ASSISTENZIALE DI TIPO RESIDENZIALE (APPARTAMENTI PROTETTI)**

Per la contribuzione degli utenti al presente servizio, compresi gli interventi di inserimento residenziale temporaneo e i progetti di sollievo ex D.G.R. 1206/2007, valgono le stesse modalità esplicitate all'art. 7.2.

### **7.4 SERVIZI A MINORE INTENSITA' ASSISTENZIALE DI TIPO RESIDENZIALE (APPARTAMENTI PROTETTI PER UTENTI PSICHIATRICI)**

1. Gli utenti afferenti agli appartamenti protetti per utenti psichiatrici devono corrispondere al Soggetto gestore una retta mensile a totale o parziale copertura dei costi determinata avendo a riferimento il D.LSG 130/00 così come modificato ed integrato del DPCM n. 242/04.04.01, l'art. 49 della legge regionale 2/03 e s.m.i. e l'art. 49 della legge regionale 24/2009.

2. L'importo mensile a carico dell'utente, calcolato sulla base dei giorni di effettiva frequenza, non può mai superare quello dell'indennità di accompagnamento così come definito annualmente dagli enti preposti.

6. La partecipazione contributiva da parte degli utenti viene determinata, secondo i seguenti criteri e misure:

a) applicazione, in via generale, dell'ISEE del solo assistito disabile. Ai fini della determinazione della quota contributiva si considera la situazione economica e patrimoniale del solo utente beneficiario del

servizio, estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, così come previsto dall'art. 3 c. 2 del D.Lgs 109 /98 e smi.

b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF. Ai fini del presente regolamento vengono considerati i seguenti redditi esenti:

- tutte le provvidenze economiche conseguenti il riconoscimento dell'invalidità civile (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità speciali per ciechi totali e parziali,
- le pensioni, gli assegni erogati da Inps (assegno sociale, pensione sociale, etc.) o da altro istituto previdenziale (comprese eventuali pensioni estere) non assoggettati ad IRPEF.

Mentre rimangono escluse le indennità di natura risarcitoria quali pensioni o rendite INAIL, indennizzi agli emotrasfusi ai sensi della L.210/92, indennizzi per le vaccinazioni ai sensi della L.229/05, altre rendite assicurative, ecc..

c) individuazione del 50% quale limite percentuale della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF di cui al precedente punto b) comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;

d) l'eventuale quota percentuale dei redditi esenti a fini IRPEF viene sommata al valore dell'ISEE del solo assistito e sulla base del valore complessivo ottenuto o **"indicatore"** viene determinata la quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio. **L'indicatore** risulta, pertanto, dalla somma di:

- valore Isee calcolato secondo la normativa vigente;
- quota percentuale della somma:
  - dei redditi esenti derivanti da riconoscimento dell'invalidità civile (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità speciali ciechi, ecc...);
  - delle pensioni, gli assegni erogati da Inps (assegno sociale, pensione sociale, etc.) o da altro istituto previdenziale (comprese eventuali pensioni estere) non assoggettati ad IRPEF.

e) ampliamento della valutazione economica al nucleo familiare convivente nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito.

In tali casi l'estensione della valutazione dell'ISEE all'intero nucleo familiare, ai fini della compartecipazione al costo dei servizi, è prevista esclusivamente in caso di ISEE del nucleo familiare inferiore a **10.000,00 euro**. In caso di situazioni famigliari multiproblematiche si procederà ad un'attenta valutazione dell'impatto complessivo della contribuzione sull'equilibrio del nucleo familiare e/o dei suoi singoli componenti a cura del servizio sociale competente.

f) Per appartamenti protetti per utenti psichiatrici.

Definito l'indicatore come sopra descritto viene applicata una soglia dell'indicatore al di sotto della quale non è prevista alcuna contribuzione ed una soglia massima al di sopra della quale è prevista la corresponsione costante della contribuzione massima giornaliera.

Qualora l'**indicatore** del solo assistito sia superiore alla soglia minima e inferiore alla soglia massima il costo giornaliero verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$A+(B \times C)$$

dove  $A = 0$

$B$  = indicatore del solo assistito meno soglia minima

$C$  = (tariffa giornaliera massima - tariffa giornaliera minima):(valore soglia massima - valore soglia minima)

4. L'**indicatore** di cui al punto 3) non è un criterio determinante per l'ammissione al servizio, ma determinante per stabilire l'esenzione o la partecipazione al costo del servizio stesso.

## **7.5 CENTRI RESIDENZIALI PER UTENTI PSICHIATRICI**

1. Gli utenti afferenti ai centri residenziali per utenti psichiatrici devono corrispondere al Soggetto gestore una retta giornaliera a totale o parziale copertura dei costi.

2. L'utente concorre alla copertura della quota della tariffa giornaliera, posta a carico del Comune di residenza, con tutti i suoi redditi inclusi quelli non imponibili ai fini IRPEF, detraendo una quota corrispondente al 25% di un trattamento minimo di pensione INPS da lasciare all'ospite per le spese personali (C.d.S. n. 1607/16.03.2011).

3. Nel caso in cui la quota giornaliera posta a carico del Comune di residenza non venga completamente coperta con i redditi dell'utente, così come indicato al punto 2, l'utente sarà chiamato a concorrere alle spese anche con il suo patrimonio mobiliare e immobiliare e a tal fine si specifica che:

- saranno considerati esclusivamente patrimoni mobiliari superiori ad Euro 7.000,00.
- nel caso in cui il disabile viva solo e sia unico possessore di beni immobili dovrà proporre, al Comune di residenza la sottoscrizione di ipoteca volontaria sul bene immobile stesso a garanzia del pagamento della retta. Per l'ipoteca a garanzia del credito, costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari si applica l'art. 2808 e successivi del Codice Civile.

4) ampliamento della valutazione economica al nucleo familiare convivente nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito.

In tali casi l'estensione della valutazione dell'ISEE all'intero nucleo familiare, ai fini della compartecipazione al costo dei servizi, è prevista esclusivamente in caso di ISEE del nucleo familiare inferiore a **10.000,00 euro**. In caso di situazioni famigliari multiproblematiche si procederà ad un'attenta valutazione dell'impatto complessivo della contribuzione sull'equilibrio del nucleo familiare e/o dei suoi singoli componenti a cura del servizio sociale competente

## **7.6 SERVIZI ACCESSORI**

Nei centri socio riabilitativi residenziali per disabili e nei centri socio riabilitativi diurni per disabili i costi dei trasporti per visite e prestazioni ambulatoriali e dei trasporti per finalità ricreative e socializzanti sono compresi nella tariffa del servizio.

Per quanto concerne i centri socio riabilitativi diurni per disabili, come previsto dalla DGR 219/2010, la fornitura del servizio di trasporto da casa verso il servizio e viceversa risulta essere elemento aggiuntivo rispetto al costo di riferimento del servizio stesso. Le modalità di erogazione e di finanziamento del trasporto sono, quindi, esplicitati nei contratti di servizio relativi ad ogni singola struttura.

## **ART. 8 - FORMA DI PAGAMENTO**

1. Il soggetto individuato (soggetto gestore, ente pubblico ...) in base ai singoli accordi provvede mensilmente al calcolo della retta sulla base delle presenze effettive e della contribuzione al costo del Servizio ed invia all'utente una nota di pagamento.
2. L'utente che non paga entro il termine indicato dal produttore è considerato "moroso". Il produttore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A/R, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il produttore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Produttore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
3. All'utente moroso il Produttore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali .
4. L'utente moroso che non si impegna al rientro del suo debito, sottoscrivendo un apposito piano di rientro verrà dimesso, fatto salvo il recupero del credito e delle spese di cui al comma precedente. Non si procederà alle dimissioni nei seguenti casi: qualora l'utente sottoscriva apposito impegno di un piano di rientro attraverso rateizzazione del debito in subordine qualora venga preso in carico dal Servizio sociale di residenza con l'impegno del servizio medesimo al pagamento delle tariffe previste per il servizio erogato.

## **ART. 9 AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE**

Per i servizi di centro socio riabilitativi diurni, centro socio riabilitativi residenziali i valori indicati nel presente regolamento saranno aggiornati in caso di modifiche del sistema di remunerazione previsto dalla Regione Emilia Romagna per i servizi oggetto di accreditamento. Tali aggiornamenti saranno recepiti con atto delle competenti Giunte Comunali/Giunta dell'Unione dei Comuni del Sorbara.

I valori riferiti ai servizi a minore intensità assistenziale di tipo residenziale (appartamenti protetti), servizi a minore intensità assistenziale di tipo residenziale (appartamenti protetti per utenti psichiatrici), centri residenziali per utenti psichiatrici sono rivalutati annualmente - con determinazione del Responsabile del Servizio competente - in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito all'anno precedente.

## **ART. 10 – APPLICAZIONE E RISPETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento deve essere applicato e rispettato anche da enti, istituzioni e organizzazioni che collaborano con l'amministrazione comunale anche attraverso incarichi, contratti, convenzioni ecc..

Il presente regolamento, dal primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione, verrà applicato anche alle situazioni già in carico ai servizi oggetto dello stesso.

## **ART. 11 - MODALITA' E CRITERI DI CONTROLLO**

Per le modalità e criteri di controllo delle domande, dei documenti allegati, delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE e le attestazioni ISEE si rinvia al Regolamento approvato con Deliberazione Consiglio dell'Unione nr. 22 del 28.09.2011 ed alla specifica normativa in vigore.

## **ART. 12 – TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 73 , 85 e 86 del D. Lgs 196/2003 in combinato disposto tra loro, i servizi oggetto del presente contratto rivestono finalità di interesse pubblico. I committenti (Comuni e Az usl) per le loro funzioni istituzionali ed il soggetto gestore del servizio in quanto tale, sono, ai sensi dell'art. 4 lettera f) del D.lgs 196/2003, contitolari del trattamento dei dati personali e sensibili ed eventualmente giudiziari inerenti le attività oggetto del presente regolamento e ad essi spettano le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati medesimi e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il soggetto gestore del servizio, in quanto direttamente impegnato nella gestione del servizio medesimo è individuato altresì quale responsabile del trattamento dei dati ,ai sensi dell'art. 4 lettera g) del D.lgs 196/2003 ed, in qualità di responsabile preposto al trattamento dei dati, individuerà con apposito atto

scritto gli incaricati, ossia le persone fisiche autorizzate a compiere le operazioni di trattamento dei dati stessi .

### **ART.13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

E' individuato quale Responsabile Tecnico del procedimento l'Assistente sociale responsabile del caso e quale Responsabile Amministrativo del procedimento il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Sanità o da altro dipendente dell'ufficio da questi designato.

### **ART. 14 - NORME FINALI**

14.1 - Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della richiesta del servizio, formalizzata con apposito modulo.

14.2 - Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva , sarà pubblicato nei termini di legge e copia, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché sarà consegnata alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni di categoria e ai Sindacati Pensionati.

14.3 - Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa statale e regionale.

14.4 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.